

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

### PER LA RATIFICA

### DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

### RIUNIONE DEL 30 MARZO 1950

(11<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni » (N. 904) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 157
ZOLI . . . . .	159
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	160

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari » (N. 688) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BOSCO . . . . .	161
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	161 e <i>passim</i>

JANNUZZI . . . . .	Pag. 162 e <i>passim</i>
VARALDO . . . . .	162 e <i>passim</i>
FERRABINO, <i>relatore</i> . . . . .	162 e <i>passim</i>
ZOLI . . . . .	162 e <i>passim</i>
GIUA . . . . .	163
RIZZO Giambattista . . . . .	167 e <i>passim</i>

La riunione ha inizio alle ore 17,20.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Bosco, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannuzzi, Pezzini, Riccio, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano, Varaldo e Zoli.

Sono altresì presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Martino, ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 443, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni » (N. 904) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che relatore di questo disegno di legge è il senatore Rizzo Domenico, il quale, non potendo essere presente alla riunione odierna, mi ha pregato di dar lettura della sua relazione scritta.

Do pertanto lettura della relazione in questione.

«Con decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, veniva regolata l'assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle nomine ad impiego non di ruolo presso le pubbliche Amministrazioni e nelle assunzioni di nuovo personale da parte delle imprese private, fissandosi, tra l'altro:

a) nel 50 per cento la percentuale di assunzione obbligatoriamente riservata ai mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di Liberazione, nonché ai patrioti, ai militari e civili reduci dalla prigionia, ai deportati dal nemico e agli orfani e alle vedove dei caduti (articolo 1 e 2);

b) in due anni e, quindi, con scadenza all'agosto 1947, l'efficacia del provvedimento;

c) la facoltà del Ministero dell'assistenza post-bellica di richiedere l'intervento degli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le imprese private per accertare l'osservanza delle norme contenute nel provvedimento stesso e nei precedenti regolanti materia analoga;

d) le penalità per i datori di lavoro trasgressori (ammenda da lire 1.000 e lire 20.000) con elevazione di lire 50 di quella prevista dall'articolo 18 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, essendo stato emanato in virtù dell'assunzione del pieno potere legislativo da parte dell'esecutivo, di cui al decreto legislativo 24 giugno 1944, n. 151, non fu soggetto nè a conversioni, nè a ratifica.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, l'efficacia delle disposizioni contenute nel precitato decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, fu prorogata fino al 31 dicembre 1949 (articolo 1), precisandosi che i benefici di esso dovevano intendersi applicabili a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra.

Questo provvedimento di proroga, in osservanza dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, fu compreso nel disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati, il 4 maggio 1949 (Stampato n. 520) per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.

Successivamente, il 29 ottobre 1949 (n. 868 Stampato Camera dei deputati) dagli onorevoli Piasenti e Ferrarese, sotto il titolo «Mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private» venne presentata una proposta di legge, contenente sostanzialmente solo la proroga, a tutti gli effetti e fino al 31 dicembre 1950, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 453.

Questo provvedimento di proroga di legge, approvato dalla Camera dei deputati (prima Commissione permanente in sede deliberante) nel suo testo integrale, nella riunione del 15 dicembre 1949, veniva trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 dicembre 1949 ed assegnato alla prima Commissione in sede deliberante (Stampato n. 792), la quale non ha ancora provveduto al suo esame.

Il 2 marzo 1950, la Commissione speciale costituita presso la Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, in osservanza della sua deliberazione di massima, stralciava il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, dal blocco dei decreti legislativi da ratificare e lo approvava col separato disegno di legge (n. 520-29, Stampato Camera dei deputati) che porta l'intitolazione riferita in epigrafe e che, ora sottoposto all'esame di questa Commissione, suona ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, con la modificazione sostitutiva dell'articolo 2 dello stesso e la proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nell'originario decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, fino al 31 dicembre 1951 (articolo 2 del disegno di legge in discussione).

La modificazione sostitutiva, avanti richiamata, viene ad estendere i benefici anche ai mutilati ed invalidi per fatti di guerra, oltre che agli orfani e alle vedove di caduti in guerra.

Questo disegno di legge di ratifica con modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1950 (Stampato n. 520-29), trasmesso da quella Presidenza al Senato il 9 successivo, è, ora, come si è detto, da prendersi in esame dalla nostra Commissione.

In ordine ad esso il vostro relatore osserva che, se pure appare indubbia la necessità della ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, non può dirsi altrettanto dell'opportunità di una qualunque modificazione del decreto legislativo anzidetto e, soprattutto, della ulteriore proroga della sua efficacia; e ciò, non perchè si contesti, beninteso, la necessità sociale e politica di mantener fermo il principio delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le imprese private a beneficio di coloro che hanno diritto a tutta la gratitudine della Patria, ma perchè, essendo scaduto col 31 dicembre 1949 il termine prorogato d'efficacia delle norme originariamente dettate col provvedimento del 1945, non appare nè logicamente, nè giuridicamente corretto prorogare un termine purtroppo scaduto e modificare il tenore di un provvedimento che ha cessato di avere efficacia.

D'altro canto va rilevato che se, in ipotesi, volessero prendersi in esame gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati alla originaria proposta governativa (che era, naturalmente, di pura e semplice ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844) occorrerebbe tenere presente:

a) che l'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati e contenente la proroga di efficacia fino al 31 dicembre 1951, sarebbe nettamente contrastante con l'articolo 1° del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, del quale, nel primo alinea nell'articolo 1° del provvedimento in esame, si decide la ratifica. Dopo l'approvazione dell'emendamento in parola, cioè, avremmo un testo di legge, il quale, nel suo primo articolo, fisserebbe il termine di validità al 31 dicembre 1949 e, nel suo articolo finale (il secondo, cioè, della legge di ratifica), quel medesimo termine protrarrebbe al 31 dicembre 1951.

Ciò non conferirebbe nè alla chiarezza, nè alla tecnica della legislazione.

b) che non appare più corretto il richiamo di facoltà del Ministero dell'assistenza post-

bellica dal momento che quel Ministero ha cessato di funzionare, mentre il compito di vigilanza effettiva per l'osservanza delle norme regolanti l'assunzione obbligatoria in questione è sempre demandato all'iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) che bisognerebbe, in ogni caso, ragguagliare le misure delle penalità (comprese quelle fissate dalla legge del 1921) alle nuove norme generali emanate in relazione alla svalutazione monetaria.

Alla stregua di quanto avanti è stato esposto si propone che la Commissione:

a) attenendosi all'originaria proposta di semplice ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, e respingendo gli emendamenti di modifica e di proroga approvati dalla Camera dei deputati, si limiti ad approvare la proposta stessa, rettificando il titolo del provvedimento con la soppressione dell'inciso « con modificazioni »;

b) riservi alla prima Commissione permanente, nell'esame della proposta di legge Piasenti e Ferrarese, la valutazione dell'opportunità di introdurre, in quella proposta, gli emendamenti suggeriti dalla Commissione speciale della Camera dei deputati, sia in ordine alla maggiore durata dell'efficacia delle norme in questione (fino al 31 dicembre 1951, cioè, anzichè fino al 31 dicembre 1950 come dalla proposta di iniziativa parlamentare), sia in ordine all'estensione dei benefici anche ai figli e alle vedove dei mutilati e degli invalidi di guerra.

La stessa prima Commissione, inoltre, potrà coordinare le vecchie norme del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 453, con la mutata situazione di fatto e di legge, sia per quanto attiene alla cessazione del Ministero dell'assistenza post-bellica che per quanto ha tratto alla misura delle penalità per le trasgressioni o potrà, infine, tenere nel debito conto le osservazioni formulate dall'Amministrazione con nota 20 febbraio 1950, n. 2255, in relazione alla proposta di legge Piasenti e Ferrarese ».

ZOLI. Aderisco alle conclusioni dell'onorevole relatore. Prescindendo, infatti, dal problema dell'estensione dei benefici in questione anche ai mutilati ed invalidi per fatti di guerra, oltre che a gli orfani e alle vedove dei caduti

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11ª RIUNIONE (30 marzo 1950)

in guerra, io mi chiedo che valore possa avere in termini di diritto la proroga, prevista dall'articolo 2 del disegno di legge di ratifica, per disposizioni, la cui validità, secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, è già scaduta il 31 dicembre scorso. In altri termini noi qui stiamo esaminando un decreto legislativo che praticamente non opera più da 3 mesi.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo accetta le conclusioni del relatore. Per evitare il permanere di uno stato di incertezza presso le categorie di cui al disegno di legge in esame, non si vede altra via che quella, proposta dal relatore, di una ratifica senza modificazioni del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, salvo poi a dar corso al disegno di legge, di iniziativa degli onorevoli Piasenti e Ferrarese, per un regolamento organico della materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dei due articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, si applicano a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra, nonché dei mutilati e invalidi per fatti di guerra ».

Art. 2.

La efficacia delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni o nelle imprese private, è prorogata fino al 31 dicembre 1951.

Poichè il relatore, senatore Rizzo Domenico, ha fatto la proposta, accettata dal rappresentante del Governo, di ratificare il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, senza le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo stesso, metto ai voti la

proposta anzidetta, formulata nel seguente articolo unico, sostitutivo dei due articoli del disegno di legge in esame:

Articolo unico

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, è ratificato.

Chi approva tale articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In relazione alla votazione avvenuta, con la quale sono state respinte le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, occorre ora emendare il titolo del disegno di legge di ratifica nel modo seguente:

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni ».

Chi approva il nuovo titolo del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari » (N. 688) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari ».

Come i componenti della Commissione recorderanno, nelle precedenti riunioni del 17 e del 28 marzo fu deciso di sospendere la discussione di alcuni articoli del decreto legisla-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

tivo 7 maggio 1948, n. 1172. Il primo di essi è l'articolo 6, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo anzidetto. Do lettura di quest'articolo:

Art. 6.

L'assistente ordinario consegue il grado 9° dopo tre anni di permanenza nel grado 10°, in seguito a giudizio di idoneità pronunciato dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata.

Dopo sette anni di permanenza nel grado 9° l'assistente consegue il grado 8°, salva, comunque, l'osservanza del disposto dell'articolo 8 del presente decreto.

Avverto che il senatore Bosco propone di sostituire al secondo comma dell'articolo 6 un altro così concepito:

«Dopo cinque anni di permanenza nel grado 9°, l'assistente consegue il grado 8° se abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza; dopo tre anni di permanenza nel grado 8°, consegue il grado 7°, e, dopo altri tre anni, il grado 6°. Resta ferma in ogni caso l'osservanza del disposto dell'articolo 8 del presente decreto».

BOSCO. Dopo quanto è stato rilevato, nelle precedenti riunioni, circa gli oneri finanziari che comporterebbe il mio emendamento, dichiaro di ritirarlo e di trasformare il suo contenuto nel seguente ordine del giorno: «La Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, esaminando per la ratifica il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, fa voti che nella prossima riforma dell'ordinamento universitario sia consentito agli assistenti uno sviluppo di carriera più consono alle mansioni da essi espletate, permettendo loro di conseguire al termine della carriera il grado 6°, in relazione con una maggiore anzianità di servizio, oppure in relazione con la dichiarazione di maturità ed il conseguimento di qualche voto per la terna in un concorso a cattedra universitaria».

Pregherei il Governo di voler accettare, quanto meno, quest'ordine del giorno.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Bosco. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Era inoltre rimasto sospeso l'esame della parte dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, relativa alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e a due articoli, aggiunti dalla Camera dei deputati stessa al decreto legislativo anzidetto, il 21-bis nuovo e il 22-bis nuovo.

Diamo innanzi tutto lettura della parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: all'articolo 19 la Camera dei deputati ha apportato queste modificazioni:

Art. 19. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di levatrice; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabiliti da disposizioni di carattere generale».

Ricordo che il relatore, senatore Ferrabino, propone di sostituire al terzo comma, approvato dalla Camera dei deputati, un altro così concepito:

«Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di ostetrica; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla Prefettura».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11ª RIUNIONE (30 marzo 1950)

Il senatore Ferrabino ha già illustrato, nella riunione del 28 marzo, il suo emendamento.

**JANNUZZI.** Premetto di non essere un esperto in materia. Mi è stato, però, fatto rilevare dagli interessati che l'identità di titolo richiesta per l'ammissione al concorso, sia per i cosiddetti generici, cioè per gli infermieri patentati, gli ottici, i meccanici, gli ortopedici ecc., sia per gli assistenti sanitari e le ostetriche non sarebbe giustificata, attesa la diversità di funzioni esplicate dalle due categorie. Si fa notare che le ostetriche e gli assistenti sanitari appartengono ad una categoria che potremmo chiamare di professionisti, mentre gli altri sono praticamente degli artigiani. Pertanto, pur mantenendo come titolo minimo la licenza di scuola media inferiore, di cui all'emendamento in esame, si chiede se non sia il caso di prescrivere, per la categoria delle ostetriche e degli assistenti sanitari, il titolo della licenza di scuola media superiore.

Desidererei su questo punto conoscere il parere del relatore.

**VARALDO.** Ho già dichiarato, nella riunione del 28 marzo, che la richiesta, come titolo per l'ammissione al concorso, della licenza di scuola media inferiore mi sembra un'esagerazione e che a mio avviso, quindi, ritenevo sufficiente allo scopo la licenza di scuola elementare. Mi si è fatto osservare, però, che in tal modo si verrebbero a favorire persone non fornite di adeguata istruzione e, così, non ho insistito nella mia proposta.

In merito, poi, alla richiesta del senatore Jannuzzi faccio rilevare che per le ostetriche il possesso di un determinato titolo di studio è implicito nel diploma che esse debbono conseguire per l'abilitazione all'esercizio della professione. La proposta, quindi, del senatore Jannuzzi di elevare il titolo di studio richiesto per la categoria anzidetta mi sembra superflua.

**FERRABINO.** *relatore.* Secondo le mie informazioni, la categoria, a cui ha fatto menzione il senatore Jannuzzi, desidererebbe che fosse introdotta una distinzione di carriera nei confronti degli infermieri diplomati e dei generici, per cui questi ultimi dovrebbero avere una carriera diversa e meno favorevole. Le richieste della categoria in questione non riguardano, pertanto, il titolo di ammissione al concorso, ma una diversa sistemazione in

ruolo, a cui si provvederà altrimenti e di cui il presente articolo non si occupa.

Del resto con l'emendamento da me proposto, sostanzialmente identico a quello della Camera dei deputati, già si eleva il titolo per l'ammissione al concorso, stabilito nel testo originario dell'articolo 19: quindi, elevare ulteriormente il titolo stesso, secondo la proposta del senatore Jannuzzi, significherebbe danneggiare molte persone per favorirne poche.

Osservo, inoltre che se il legislatore avesse voluto prescrivere per le ostetriche il possesso di un titolo superiore di studio avrebbe stabilito ciò espressamente là dove sono dettate le norme per l'abilitazione all'esercizio della professione in questione. Non è questa, pertanto, a mio avviso, la sede per promuovere una norma nel senso indicato dal senatore Jannuzzi.

**ZOLI.** Non riesco a comprendere il concetto espresso dal senatore Jannuzzi: egli, a quanto pare, afferma che il diploma di ostetrica non vale agli effetti dell'ammissione al concorso, se non è accompagnato dalla licenza di scuola media superiore. Faccio presente innanzi tutto che il diploma di ostetrica è un diploma tecnico, richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione. Ora, se una data persona fosse in possesso di tale diploma dovrebbe essere esclusa, secondo la proposta del senatore Jannuzzi, dal concorso soltanto perchè essa non sarebbe in possesso di un titolo di studio del tutto diverso. Evidentemente non può essere questa la richiesta della categoria in questione.

**JANNUZZI.** Riconosco l'esattezza della obiezione fatta dal senatore Zoli. Una volta conseguito il diploma specifico di ostetrica la questione del possesso di un titolo generico di studio viene ad essere superata. Per quanto riguarda, poi, una diversità di trattamento di carriera, il relatore mi ha giustamente fatto osservare che non è questa la sede per risolvere il problema anzidetto. Non insisto, quindi, nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel seguente testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11ª RIUNIONE (30 marzo 1950)

e dall'emendamento, già annunciato, proposto dal relatore, senatore Ferrabino:

*Art. 19.* — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di ostetrica; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabiliti da disposizioni di carattere generale ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge è pregato di alzarsi

(*E approvata*).

Passiamo alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 21 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172; all'articolo 21 la Camera dei deputati ha apportato questa modificazione:

*Art. 21.* — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La stabilità si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del rettore e su parere conforme del professore ufficiale della materia. Durante tale periodo, il tecnico in prova è soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del rettore e su parere conforme del professore ufficiale della materia ».

Avverto che il relatore, senatore Ferrabino, propone di sostituire al secondo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 21, un altro così concepito:

« La stabilità si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del professore ufficiale della materia e su parere

conforme del rettore. Durante tale periodo, il tecnico in prova è soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore ».

FERRABINO, *relatore*. Il testo del secondo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 21 non è conforme alla prassi in uso presso le Università, perchè stabilisce che la stabilità si consegua, al termine del prescritto periodo triennale, su proposta del rettore e su parere conforme del professore ufficiale della materia; mentre dev'essere proprio il contrario, dev'essere, cioè il professore ufficiale della materia a proporre la stabilità, su parere conforme del rettore. È questa la ragione della mia proposta di emendamento.

GIUA. Faccio osservare che la Camera dei deputati ha introdotto la norma in omaggio al criterio che i tecnici dipendono dall'Amministrazione universitaria e di conseguenza dal rettore, e non dal professore ufficiale della materia, direttore dell'Istituto.

FERRABINO, *relatore*. Con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, si statizzano i tecnici e, quindi, tutti i provvedimenti relativi alla loro carriera sono disposti mediante decreto ministeriale.

La procedura è la seguente: il professore ufficiale della materia, direttore dell'Istituto, che è investito dell'autorità disciplinare, propone, dopo il prescritto periodo di prova, la stabilità, il rettore dà parere conforme ed il Ministro redige il decreto. Pertanto l'obiezione del senatore Giua cade.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa al secondo comma dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo, di cui già è stata data lettura, proposto dal relatore in sostituzione di quello approvato dalla Camera dei deputati.

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 nel testo di cui sopra è pregato di alzarsi.

(*E approvata*).

Passiamo alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa al seguente arti-

colo 21-*bis*, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 21-*bis* (nuovo). — « All'atto della nomina di cui all'articolo 21 il tecnico è assegnato al gruppo *C*, grado 13°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di tecnico in prova. Al conseguimento della stabilità è assegnato al grado 12° con la qualifica di tecnico di IIIª classe.

« Dopo quattro anni di permanenza in tale grado, è promosso, con la qualifica di tecnico di 2ª classe, al grado 11°, nel quale permane otto anni, al termine dei quali è promosso al grado 10° con la qualifica di tecnico di 1ª classe.

« Il tecnico di 1ª classe, fornito di otto anni di anzianità, è promosso al grado 9°, con la qualifica di tecnico principale.

« Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia.

« Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 12°, anzichè per il grado 13°, con la qualifica di infermiere o di ostetriche di 3ª classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente ».

Avverto che il relatore, senatore Ferrabino, propone di sostituire al quinto comma dell'articolo 21-*bis*, nuovo, due altri così concepiti:

« Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 11° anzichè per il grado 13°, con la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e rimangono nel grado 11° per altri cinque anni, dopo di che sono promosse al

grado 10° con la qualifica di capo-sala. Le capo-sala fornite di otto anni di anzianità sono promosse al grado 9° con la qualifica di capo-sala principale.

« Nei confronti delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 12°, anzichè per il grado 13°, con la qualifica di infermiere e di ostetriche di 3ª classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente, e conseguono quindi l'ulteriore sviluppo di carriera ai sensi dei precedenti commi 2° e 3° ».

Faccio presente, inoltre, che da parte dello stesso relatore, senatore Ferrabino, si propone che il quarto comma dell'articolo 21-*bis*, nuovo, sia spostato alla fine dell'articolo anzidetto, diventando, così, l'ultimo.

Sempre al quinto comma dell'articolo 21-*bis*, nuovo, il senatore Jannuzzi, facendo proprio un emendamento del senatore Sanna Randaccio assente, propone di sostituire un altro comma così concepito:

« Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, le infermiere fornite della licenza di scuola media superiore e della abilitazione a funzioni sanitarie direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici conseguono, a seguito del concorso, la nomina nel grado XI del gruppo *B* con la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado X con la qualifica di vice capo-sala. Le vice capo-sala fornite di otto anni di anzianità sono promosse al grado IX con la qualifica di capo-sala ».

JANNUZZI. I gradi stabiliti, sia nell'emendamento del relatore, sia in quello del senatore Sanna Randaccio, sono i medesimi: la differenza fra i due testi sta nell'assegnazione ai gruppi. Infatti, il testo del senatore Ferrabino prevede il gruppo *C* per le infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici; mentre l'emendamento del senatore Sanna Randaccio prevede per la categoria anzidetta il gruppo *B*.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11ª RIUNIONE (30 marzo 1950)

La categoria interessata vivamente desidera che le capo-sala possano appartenere al gruppo *B*. Si fa rilevare che le infermiere, per ottenere il diploma di abilitazione a funzioni sanitarie direttive, debbono aver seguito per tre anni un corso di materie specifiche (chimica, fisica, fisiologia, patologia medica, chirurgia, patologia chirurgica); a queste materie si debbono aggiungere varie specialità, i corsi di amministrazione ospedaliera, di legislazione assistenziale sanitaria ed altre materie di cultura generale. Sono tre anni di convitto ininterrotto, senza nemmeno la pausa delle vacanze estive. Ci si chiede, quindi, se sia giusto che persone le quali abbiano sostenuto gli studi anzidetti, superando i relativi esami, debbano appartenere al gruppo *C*, così come vi appartengono i portantini e l'altro personale tecnico sprovvisto di tale cultura. A sostegno della proposta di cui all'emendamento del senatore Sanna Randaccio si fa osservare che il comune di Roma recentemente ha sistemato nel gruppo *B* le assistenti sanitarie capo-sala. Queste sono le ragioni per cui ho fatto mio l'emendamento del collega Sanna Randaccio.

ZOLI. Non si deve fare questione di titoli, ma di funzioni. Non ha importanza, quindi, che il Comune di Roma abbia sistemato nel gruppo *B* le assistenti sanitarie: il Comune di Roma può anche aver fatto bene ad adottare questo provvedimento, viste le qualificate funzioni che esse sono chiamate a svolgere. In ogni caso nel regolare la carriera delle capo-sala noi non possiamo tener conto dei loro titoli di studio o di corsi culturali da esse seguiti, ma delle funzioni che le capo-sala stesse esercitano. Tanto per parlarci chiaro, se un tale ha la libera docenza e poi va a fare lo spazzino, spazzino è e spazzino rimane: il fatto di aver la libera docenza non gli dà diritto ad essere immesso nel gruppo *B* o *C*. È la funzione quella che importa, sulla quale deve decidersi lo sviluppo di carriera. Ora, la funzione delle capo-sala è propria del gruppo *C* e pertanto ritengo che non possa essere accolto l'emendamento del senatore Sanna Randaccio, fatto proprio dal senatore Jannuzzi.

FERRABINO, *relatore*. Aderisco parola per parola, e, vorrei dire, sillaba per sillaba, a quanto è stato detto dal senatore Zoli.

Aggiungo che il problema va visto anche sotto un altro aspetto. Tutta la categoria dei tecnici, e non soltanto gli infermieri, è stata chiamata a discutere la questione prospettata dal senatore Jannuzzi. Nella categoria anzidetta vi sono effettivamente individui in possesso di titoli di studio superiori a quelli richiesti: vi sono persino dei laureati. Costoro pretendevano di avere una classificazione diversa da quella dei loro colleghi forniti di titoli di studio inferiori, ma la categoria nella sua stragrande maggioranza ha ribadito nella sostanza le considerazioni testè svolte dal senatore Zoli. La nostra è funzione di tecnici — è stato detto —: se v'è qualcuno fornito di un titolo di studio superiore, è un fatto, questo, che riguarda lui solo: si muova, agisca, faccia carriera; ma come tecnico deve accettare l'inquadramento previsto per la sua categoria.

Mi dichiaro, perciò, contrario all'emendamento del senatore Sanna Randaccio.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario all'emendamento del senatore Sanna Randaccio.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del relatore e del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, chiedo al senatore Jannuzzi se insiste nel suo emendamento.

JANNUZZI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Sanna Randaccio, fatto proprio dal senatore Jannuzzi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'esame dell'emendamento proposto dal senatore Ferrabino, consistente nella sostituzione al quinto comma dell'articolo 21-*bis*, nuovo, di due altri, dei quali già è stata data lettura.

V'è poi, l'altra proposta del senatore Ferrabino di spostare il quarto comma dell'articolo già citato alla fine dell'articolo stesso.

FERRABINO, *relatore*. Il mio emendamento tiene conto della differenza di preparazione fra le varie categorie, cioè, fra i semplici patentati, i diplomati ecc.; ma ciò, soltanto ai fini dell'acceleramento della carriera, senza prevedere un passaggio da gruppo a gruppo.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11ª RIUNIONE (30 marzo 1950)

Quanto all'altra mia proposta, di spostare, cioè, il quarto comma dell'articolo 21-bis, nuovo, alla fine dell'articolo anzidetto, la ragione ne è evidente: la disposizione, contenuta nel comma in questione, si riferisce a tutte le promozioni previste nell'articolo 21-bis, nuovo, e per tanto logicamente la sua sede non può essere posta che alla fine dell'articolo stesso.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alle proposte del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 21-bis nuovo, nel seguente testo di cui alle modificazioni proposte dal relatore, senatore Ferrabino:

*Art. 21-bis (nuovo)*. — « All'atto della nomina di cui all'articolo 21 il tecnico è assegnato al gruppo C, grado 13°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di tecnico in prova. Al conseguimento della stabilità è assegnato al grado 12° con la qualifica di tecnico di 3ª classe.

« Dopo quattro anni di permanenza in tale grado, è promosso, con la qualifica di tecnico di 2ª classe, al grado 11°, nel quale permane otto anni, al termine dei quali è promosso al grado 10° con la qualifica di tecnico di 1ª classe.

« Il tecnico di 1ª classe, fornito di otto anni di anzianità, è promosso al grado 9°, con la qualifica di tecnico principale.

« Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 11° anzichè per il grado 13°, con la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e rimangono nel grado 11° per altri cinque anni, dopo di che sono promosse al grado 10° con la qualifica di capo-sala. Le capo-sala fornite di otto anni di anzianità sono promosse al grado 9° con la qualifica di capo-sala principale.

« Nei confronti delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche, la nomina, a seguito del con-

corso, è conferita per il grado 12°, anzichè per il grado 13°, con la qualifica di infermiere e di ostetriche di 3ª classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente, e conseguono quindi l'ulteriore sviluppo di carriera ai sensi dei precedenti commi 2° e 3°.

« Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa al seguente articolo 22-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati:

*Art. 22-bis (nuovo)*. — « Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi, nelle more del concorso, mediante tecnici incaricati, cui va corrisposto un compenso in misura non eccedente l'importo del trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di terza categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il tecnico di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere ».

Al testo di questo articolo, il relatore, senatore Ferrabino, propone di sostituire un altro così concepito:

*Art. 22-bis (nuovo)*. — « Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi, nelle more del concorso, mediante tecnici incaricati, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di terza categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il tecnico di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con parere conforme ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11ª RIUNIONE (30 marzo 1950)

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Consiglierei la seguente modifica di ordine formale: sostituire, cioè, nel primo comma del nuovo testo, proposto dal relatore, dell'articolo in questione, alla parola « incaricati » le altre « non di ruolo ».

**FERRABINO, relatore.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 22-bis, nuovo, nel seguente testo proposto dal relatore Ferrabino, e con la modificazione suggerita dal senatore Rizzo Giambattista:

*Art. 22-bis (nuovo).* — « Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi, nelle more del concorso, mediante tecnici non di ruolo, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di terza categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il tecnico di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con parere conforme ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Nella riunione del 28 marzo abbiamo approvato la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa agli articoli 23, 25, 28, 29, 30, modificati dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e agli articoli 26-bis nuovo, 28-bis nuovo, 28-ter, nuovo, 28-quater, nuovo, aggiunti dalla stessa Camera dei deputati al testo del decreto legislativo anzidetto.

Passiamo, quindi, alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 31 del decreto legislativo più volte citato: all'articolo 31 la Camera dei deputati ha apportato questa modificazione:

*Art. 31.* — È sostituito dal seguente:

« Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'articolo 313 del testo unico 31 agosto 1933, numero 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti 28 febbraio 1924, n. 1018, e 8 luglio 1925,

n. 1227, in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle B e C, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui al precedente articolo 21-bis.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la scuola di ostetricia di Venezia, nonchè nei confronti del personale infermiere e portantino, che, alla data del presente decreto appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei, o rivesta la qualifica di effettivo ».

Al testo di questo articolo, il relatore, senatore Ferrabino, propone di sostituire un altro del seguente tenore:

« Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'articolo 313 del testo unico 31 agosto 1933, numero 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti 28 febbraio 1924, n. 1018, e 8 luglio 1925, n. 1227, ovvero in base all'articolo 223 del citato testo unico, in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle B e C, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui al precedente articolo 21-bis.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la scuola di ostetricia di Venezia, nonchè nei confronti del personale infermiere e portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei, e rivesta la qualifica di effettivo ».

**FERRABINO, relatore.** Con questo articolo sono determinate le fonti dalle quali può provenire l'attuale personale tecnico e subalterno. Poichè si era dimenticato di citare come fonte l'articolo 233 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, io, con il testo da me proposto, in sostanza non ho fatto che integrare l'articolo 31 modificato dalla Camera dei deputati.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

ZOLI. Vorrei sapere se con questo articolo si viene ad inquadrare un numero maggiore di personale di quello previsto nei ruoli organici.

FERRABINO, *relatore*. No, solamente si fa una eccezione per i perseguitati politici.

ZOLI. Ma questo personale che è assunto in soprannumero e che non appartiene ai ruoli transitori, rientra nei limiti delle tabelle?

FERRABINO, *relatore*. A questo proposito vi è l'articolo 34 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, in cui si prevede che il personale non di ruolo, il quale, alla data del decreto stesso, si trovi in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, e non consegna il collocamento nei ruoli stabilito dalle annesse tabelle, può essere trattenuto in servizio a carico dei bilanci delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, finchè non siano venute a cessare le esigenze che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950 o non oltre il 31 dicembre 1952 se la Commissione vorrà approvare un emendamento in questo senso, da me proposto all'articolo anzidetto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non so se questo problema sia identico a quello che abbiamo già risolto quando abbiamo approvato l'articolo 28-bis, nuovo, in cui si dispone che certi assistenti, i quali, si trovano nelle condizioni previste da quell'articolo, debbono essere inquadrati nei ruoli. Essi evidentemente saranno inquadrati prima di ogni altro assistente. Dopo di chè si faranno quei concorsi che sono previsti dallo stesso disegno di legge con cui ratifichiamo il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Ora la stessa questione potrebbe sollevarsi per l'articolo 31 a proposito del personale tecnico e subalterno. Il problema non sussisterebbe se questo personale fosse tutto inquadrato; altrimenti, se così non fosse, il personale tecnico e subalterno si troverebbe in una posizione diversa da quella degli assistenti, ed allora si porrebbe il problema accennato dal senatore Zoli.

FERRABINO, *relatore*. Quanto ai tecnici e subalterni si parla, nell'articolo 31, di quelli attualmente in servizio. Non vedo, quindi, come il personale anzidetto possa venirsi a trovare in una posizione diversa da quella

degli assistenti, perchè anche questi sono inquadrati fintanto che è possibile inquadrarli.

ZOLI. Il senatore Ferrabino ha detto che il problema in esame è risolto dall'articolo 34 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. È previsto, quindi, che sussista del personale che non possa rientrare negli organici di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo anzidetto e che ciononostante debba essere trattenuto in servizio in soprannumero.

VARALDO. Mi sembra che ci sia un'incongruenza fra l'articolo 31 e l'articolo 34 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172; infatti nell'articolo 31 si dice che tutto il personale tecnico e subalterno è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle, mentre nell'articolo 34 si specifica che il personale non di ruolo assunto con funzioni proprie delle categorie di cui al decreto legislativo anzidetto, può essere trattenuto in servizio; ora quale dei due articoli si avvicina di più alla realtà?

RIZZO GIAMBATTISTA. Abbiamo già approvato la disposizione per la quale gli assistenti non di ruolo saranno inquadrati nei ruoli purchè abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945-46. Al di fuori di questi assistenti non di ruolo da inquadrare ci sono altri assistenti incaricati, cioè non di ruolo, che non hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e non hanno prestato servizio per quel dato numero di anni.

Per questi assistenti incaricati resterà un dato numero di posti che sarà attribuito mediante concorso o mantenendo temporaneamente in servizio questi assistenti stessi non inquadrabili.

Ora, io domandavo se un problema diverso si pone per il personale tecnico e subalterno, perchè per gli assistenti, così come abbiamo votato, il problema non si pone.

FERRABINO, *relatore*. Quella degli assistenti di cui all'articolo 28-bis, nuovo, è una categoria eccezionale che trova collocamento nei ruoli; vi saranno altre categorie che troveranno collocamento nei ruoli se e quando esse vi potranno trovare i posti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 31

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo, di cui già è stata data lettura, proposto dal relatore, senatore Ferrabino, in sostituzione di quello approvato dalla Camera dei deputati.

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo già citato è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Avverto che il relatore, senatore Ferrabino, propone di aggiungere il seguente articolo:

*Art. 31-bis (nuovo).* — « Gli attuali uscieri capi e bidelli capi conservano, *ad personam*, la qualifica presentemente loro attribuita ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 31-bis, nuovo, proposto dal relatore, senatore Ferrabino.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: all'articolo 32 la Camera dei deputati ha apportato questa modificazione:

*Art. 32.* — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della licenza della scuola elementare. Per i concorsi medesimi si prescinde dal limite di età e, nei confronti del personale che abbia esercitato le funzioni di cui ai precedenti commi per almeno un quinquennio, si prescinde anche dal titolo di studio ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa alla modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 è pregato di alzarsi.

(È approvata).

All'articolo 34, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è stato proposto dal senatore Ferrabino di sostituire alla data « 31 dicembre 1950 » quella « 31 dicembre 1952 ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Proporrei di so-

spendere la decisione sull'articolo 34 sino alla decisione che noi prenderemo sulle tabelle annesse. Infatti se fossero mantenute ferme le tabelle come sono state approvate dalla Camera dei deputati, allora avremmo la certezza che tutto il personale avventizio, non di ruolo, potrebbe trovare collocamento nei ruoli, immediato o mediante concorso speciale, ai sensi della legge che stiamo esaminando, e ciò in armonia con i principi generali consacrati nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Se invece, per ipotesi, fossero ristrette dette tabelle, in relazione ad esigenze di ordine finanziario, potrebbe essere opportuna la modifica proposta dal senatore Ferrabino.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la discussione sull'articolo 34 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, resta sospesa.

Passiamo alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa al seguente articolo 35-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati:

*Art. 35-bis (nuovo).* — « Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa, a carico delle Amministrazioni stesse, potrà, su domanda, ottenere la valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un contributo per ciascun anno valutato, pari al 3 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante un periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

« Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni ».

ZOLI. Con questo articolo si stabilisce un trattamento completamente nuovo, perchè si mette a carico dello Stato una quota del contributo che ogni impiegato statale paga nella misura del 6 per cento.

Qui invece al personale si farebbe pagare il 3 per cento e la differenza del 3 per cento do-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

vrebbe essere posta a carico dello Stato; si tratta, così, di un trattamento di favore che non è previsto per alcuna categoria di impiegati statali. A mio avviso tale disposizione non può essere accettata. Proporrei, pertanto, di sostituire, nel primo comma dell'articolo in esame, alle parole « pari al tre per cento » le seguenti « pari al 6 per cento ».

FERRABINO, *relatore*. Le considerazioni del senatore Zoli sono giuste, e ad esse io mi associo.

Propongo, poi, che l'ultimo periodo del primo comma, cioè il periodo che ha inizio con le parole « L'Istituto nazionale della previdenza sociale » e fine con le altre « del precedente comma », diventi il secondo comma e che l'attuale secondo comma, per tanto, diventi il terzo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 35-*bis*, nuovo, nel seguente testo risultante dalle modificazioni proposte dai senatori Zoli e Ferrabino:

*Art. 35-bis (nuovo)*. — « Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa, a carico delle Amministrazioni stesse, potrà, su domanda, ottenere la valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un contributo per ciascun anno valutato, pari al 6 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante un periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

« Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa al seguente articolo 35-*ter*, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati:

*Art. 35-ter (nuovo)*. — « Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio o della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione del servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sulla ultima retribuzione.

« I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione dal rapporto di impiego e, qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi dell'articolo 35-*bis* ».

FERRABINO, *relatore*. L'articolo 35-*ter*, nuovo, riguarda il riscatto del servizio da parte del personale non di ruolo. Con questa denominazione si intendono anche gli assistenti volontari. Resta, così, chiarito che gli assistenti volontari riscattano tutti gli anni di volontariato durante i quali non hanno percepito alcun emolumento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 35-*ter*, nuovo, di cui già è stata data lettura.

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo ora all'esame delle tabelle annesse al decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificate con il disegno di legge in discussione dalla Camera dei deputati.

Alla tabella A la Camera dei deputati ha sostituito la seguente:

## TABELLA A.

*Tabella organica del personale assistente.*

(Gruppo A)

Grado 8°	} Numero dei posti 2970 (a)
» 9°	
» 10°	

(a) di cui non oltre 9 lettori.

Il relatore, senatore Ferrabino, propone di sostituire alla tabella A, approvata dalla Camera dei deputati, la seguente:

## TABELLA A.

*Tabella organica del personale assistente.*

(Gruppo A)

Grado 8°	} Numero dei posti 2900
» 9°	
» 10°	

FERRABINO, *relatore*. Chiarisco innanzi tutto la ragione per cui propongo di sopprimere la nota contrassegnata dalla lettera *a*: la soppressione di tale nota ha lo scopo di permettere la massima elasticità, poichè in pratica assistenti e lettori sono figure analoghe. È bene, quindi, che, a seconda delle esigenze dell'attività didattica e scientifica, i posti di assistente possano essere convertiti in posti di lettore e, così, viceversa. La Camera dei deputati, sensibile a questo problema, aveva già reso più elastica la cifra, con la formula « di cui non oltre 90 lettori » in sostituzione di quella « di cui 90 lettori » del testo originario, e, in verità, la formula adottata dalla Camera dei deputati consentirebbe eventuali variazioni nel senso da me indicato al disotto di quel limite. Io, però, sono favorevole alla soppressione della nota contrassegnata dalla lettera *a* allo scopo di lasciare completa libertà a seconda delle variabili situazioni locali.

Passiamo ora a considerare la questione della variazione, da me proposta, del numero dei posti. Il testo originario del decreto

legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, recava 2750 posti, il testo modificato dalla Camera dei deputati 2970, ossia 220 posti di più. Proposta, questa, ragionevole, se si considera il problema sotto l'aspetto dell'efficienza degli istituti universitari. Com'è noto il numero degli assistenti, tenuto conto del fatto che la popolazione scolastica è assai aumentata, è oggi insufficiente; di conseguenza il rendimento didattico, soprattutto quello delle esercitazioni in laboratorio, lascia molto a desiderare. Sicchè non vi sarebbe da discutere sulla opportunità dell'aumento del numero dei posti, deliberato dalla Camera dei deputati. Disgraziatamente, però, esiste anche un problema di spesa. È sorta una contestazione, prevista, del resto. Il Ministero del tesoro ha sollevato serie obiezioni: l'aumento della spesa è grave, sensibilissimo: si tratta di centinaia di milioni. Il Ministero della pubblica istruzione, dal suo canto, ha fatto presenti le ragioni di necessità che imponevano l'aumento del numero dei posti; e, alla fine, le argomentazioni dell'una e dell'altra parte sono venute a coincidere su una linea intermedia, quella cioè indicata nel testo della tabella da me proposto. Non si rimane sulla cifra iniziale di 2750 posti, non si eleva la cifra al limite di cui alla tabella approvata dalla Camera dei deputati, ma si prende una via di mezzo, vale a dire si fissa in 2.900 il numero dei posti, con una diminuzione di 70 posti rispetto al numero dei posti deliberato dalla Camera dei deputati.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo sul testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la tabella A nel testo, di cui già è stata data lettura, proposto dal relatore, senatore Ferrabino, in sostituzione di quello approvato dalla Camera dei deputati.

Chi approva la tabella A nel testo anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'esame della tabella B. La Camera dei deputati ne ha approvato il seguente testo così modificato:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

## TABELLA B.

## Tabella organica del personale tecnico.

(Gruppo C)

Grado	9°	} Numero dei posti 1195 (b)
»	10°	
»	11°	
»	12°	
»	13°	

(b) compresi 380 infermieri e 61 ostetriche.

Avverto che il relatore, senatore Ferrabino, propone nel testo, approvato dalla Camera dei deputati, della tabella B la soppressione della nota contrassegnata dalla lettera b.

FERRABINO, *relatore*. Il mio emendamento soppressivo risponde alle stesse necessità di ordine finanziario che hanno ispirato l'analogo emendamento, testè approvato, proposto alla tabella A,

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la tabella B nel testo modificato dalla Camera dei deputati e con l'emendamento soppressivo proposto dal relatore. Chi approva la tabella B nel testo modificato dalla Camera dei deputati e con l'emendamento soppressivo anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'esame della tabella C. La Camera dei deputati ne ha approvato il seguente testo così modificato:

## TABELLA C.

## Tabella organica del personale subalterno.

Numero dei posti 2792

Avverto che il relatore, senatore Ferrabino, propone di sostituire al testo, modificato dalla Camera dei deputati, della tabella C il seguente:

## TABELLA C.

## Tabella organica del personale subalterno.

Numero dei posti 2715

FERRABINO, *relatore*. Il mio emendamento risponde agli stessi criteri che hanno ispirato i miei emendamenti precedenti.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare metto ai voti la tabella C nel testo proposto dal relatore. Chi approva la tabella C nel testo anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La Camera dei deputati ha poi approvato le seguenti modificazioni:

La tabella D è soppressa.

La tabella E diviene tabella D.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti le modificazioni anzidette. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Riprendiamo, ora, l'esame dell'articolo 34, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, la cui discussione, su proposta del senatore Rizzo Giambattista, era stata sospesa.

Ricordo che all'articolo anzidetto è stato proposto dal senatore Ferrabino di sostituire alla data « 31 dicembre 1950 » quella « 31 dicembre 1952 ».

Diamo lettura dell'articolo 34:

## Art. 34.

Il personale non di ruolo assunto con funzioni proprie delle categorie di cui al presente decreto, che, alla data del decreto stesso si trovi in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, e che non consegua il collocamento nei ruoli stabiliti dalle annesse tabelle, può essere trattenuto in servizio a carico dei bilanci delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria finchè non siano venute a cessare le esigenze che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950. La retribuzione del personale stesso non può essere superiore a quella percepita alla data del presente decreto e va contenuta, qualora eccedente, entro i limiti di quella stabilita per il personale statale non di ruolo di categoria simile.

RIZZO GIAMBATTISTA. Avendo la nostra Commissione deliberato di ridurre il numero dei

posti di cui alle tabelle A e C, possiamo ora partire, nel discutere l'articolo 34, da dati certi. Faccio innanzi tutto rilevare che, a mio avviso, non si presenta nella fattispecie un problema di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Infatti, se noi, al caso, stabiliamo che il personale non di ruolo, di che trattasi, può essere trattenuto in servizio non oltre il 31 dicembre 1952, come ha proposto il relatore, è da supporre che fino a quella data la copertura sia preventivamente assicurata.

Ciò premesso, in relazione all'eventualità — che potrebbe o non potrebbe verificarsi — che al 31 dicembre 1952 non si sia ancora presentata la possibilità di collocare in ruolo il personale in questione, ad evitare una nuova leggina con carattere di contingenza, non essendo giustificabile la differenza di trattamento concesso a questo personale avventizio nei confronti del personale avventizio delle altre Amministrazioni dello Stato, chiedo se non sia il caso di sopprimere nell'articolo 34 il termine del 31 dicembre 1950, e di non includervi quello del 31 dicembre 1952, proposto dal relatore, lasciando, quindi, la facoltà di cui all'articolo 34 senza imposizioni di limiti di tempo. Faccio pertanto una proposta formale in questo senso, e ciò ad evitare uno sciopio di attività legislativa e probabili agitazioni da parte del personale interessato. Credo del resto che questo corrisponda ai desideri del Ministero della pubblica istruzione che fornisce notizie inquietanti sulla presente situazione degli assistenti ordinari, il cui numero dovrebbe essere quadruplicato per rispondere alle esigenze attuali.

ZOLI. Faccio innanzitutto osservare che noi abbiamo deciso di diminuire il numero dei posti per ragioni di ordine finanziario, perchè non abbiamo a disposizione le somme necessarie per coprire le spese in relazione all'aumento del numero dei posti. Invece con l'emendamento, presentato all'articolo 34 dal senatore Ferrabino, verremmo a stabilire di mantenere il personale al di fuori del numero dei posti ormai deliberato. Ciò annullerebbe completamente quanto precedentemente abbiamo disposto. Pertanto io ritengo, per ragioni di copertura, che si debba mantenere la data del 31 dicembre 1950, come dispone l'originario

testo dell'articolo 34, respingendo, così, non solo la proposta del senatore Rizzo Giambattista, ma anche quella di cui all'emendamento proposto dal relatore.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il senatore Zoli dovrebbe riconoscere che un problema di copertura, come ho affermato dianzi, non si pone nel caso in esame. Infatti fino al 31 dicembre 1950 vigono le disposizioni del decreto legislativo che viene ora per la ratifica, ed è da supporre che, in relazione a quanto esso dispone, si trovi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un determinato capitolo recante lo stanziamento per le spese in discussione.

ZOLI. Faccio presente che all'articolo 2 del disegno di legge di ratifica, nell'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Ferrabino, è previsto che le relative disposizioni entrano in vigore dal primo luglio 1950. Pertanto il decreto legislativo originario rimarrebbe in vigore fino a quella data, nel senso che prima del 1º luglio 1950 non influirebbero sulle disposizioni giuridiche del decreto legislativo anzidetto le variazioni che noi vi stiamo apportando.

Il capitolo a cui ha accennato il senatore Rizzo Giambattista deve recare lo stanziamento per le spese in questione relativamente al semestre che va dal 1º gennaio al 30 giugno 1950. Rimarrebbe scoperto il secondo semestre, a cui si potrà provvedere con qualche variazione di bilancio. Ma più in là di questo non è possibile andare.

FERRABINO, *relatore*. Debbo confessare di trovarmi in una posizione amletica. Nella mia qualità di professore universitario dovrei aderire alla tesi sostenuta dal senatore Rizzo Giambattista o, quanto meno, insistere nel mio emendamento; mentre la logica mi dovrebbe far propendere per la tesi del senatore Zoli. Disgraziatamente io sono più logico che... innamorato, e pertanto dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Resta allora da votare l'emendamento soppressivo proposto all'articolo 34 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, dal senatore Rizzo Giambattista. Chiedo all'onorevole proponente se insiste nella sua proposta.

RIZZO GIAMBATTISTA. Insisto e, qualora il mio emendamento venisse respinto,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

faccio mio quello sostitutivo proposto dal senatore Ferrabino.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto all'articolo 34 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, dal senatore Rizzo Giambattista. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo, già proposto dal relatore all'articolo 34 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e fatto proprio dal senatore Rizzo Giambattista. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'articolo 34 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, rimane pertanto invariato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Diamo lettura dell'articolo anzidetto:

#### Art. 35.

È annualmente iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° luglio 1948 e fino al 31 dicembre 1950, l'importo dei miglioramenti di trattamento economico apportati, in dipendenza del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e successive disposizioni, alle misure degli emolumenti del personale non di ruolo che, alla data del presente decreto, si trovi in servizio presso le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria con funzioni proprie delle categorie previste dal presente decreto.

Detto importo è commisurato, in via presunta, ad una spesa media di lire 325.000 annue per ciascuna unità del personale non di ruolo di cui al precedente comma. L'erogazione delle somme a tale titolo dovute a ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria viene effettuata per semestre anticipato, salvo conguaglio da farsi, nella successiva liquidazione in rapporto alla spesa effettivamente sostenuta, da ciascun Ateneo, per le unità che abbiano prestato effettivo servizio durante il semestre precedente.

Ai fini del conguaglio di cui al precedente comma, potrà provvedersi con decreto del Ministro per il tesoro, alle integrazioni di stan-

ziamento che risultassero ancora necessarie per saldare il fabbisogno per il titolo di cui trattasi. Le somme che risultassero eccedenti il fabbisogno stesso costituiranno economie di bilancio.

Avverto che al primo comma dell'articolo anzidetto è stato proposto dal senatore Ferrabino di sostituire alla data « 31 dicembre 1950 » quella « 31 dicembre 1952 ».

FERRABINO, *relatore*. L'emendamento sostitutivo da me proposto a questo articolo rimane precluso dalla precedente votazione sull'articolo 34. Dichiaro, quindi, di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'articolo 35, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, resta pertanto invariato.

Abbiamo terminato l'esame delle varie parti dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverto che per una migliore disposizione delle norme di cui all'articolo 1 le parti dell'articolo stesso, approvate nella riunione del 28 marzo, relative agli articoli 28-*ter*, nuovo, e 28-*quater*, nuovo, assumeranno rispettivamente la denominazione di articoli 32-*bis*, nuovo, e 28-*ter*, nuovo, e per conseguenza avranno una collocazione diversa nel testo complessivo dell'articolo già citato, in relazione alla mutata rispettiva denominazione.

Metto ora ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel seguente testo complessivo risultante dagli emendamenti già approvati e dalle modificazioni ora proposte:

#### Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 4. — Il terzo comma è soppresso.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai posti vacanti di assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo, semprechè trattisi di cattedre corrispondenti o affini a quella cui l'assistente è addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facoltà, in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente ».

Sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai posti vacanti di assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche può

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11ª Riunione (30 marzo 1950)

provvedersi, altresì, alle condizioni di cui la precedente comma, mediante trasferimento del personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e ai posti vacanti di assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica può provvedersi mediante nomina del personale assistente delle scuole di ostetricia autonome, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

« È ammesso il trasferimento degli assistenti di astronomia e di materie matematiche a posti di aiuto degli Osservatori astronomici e degli assistenti di Clinica ostetrica e ginecologica a posti di aiuto o di assistente nelle scuole ostetriche autonome, in seguito a richiesta dei direttori competenti e con il consenso dell'assistente ».

*Art. 5.* — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La nomina è conferita, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima o ad essa affine, in qualsiasi Università o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali ».

*Art. 8.* — È sostituito dal seguente:

« Gli assistenti non possono permanere in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in tale ultimo caso essi non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età.

« La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno accademico durante il quale sia maturato il decennio di servizio o si compia il 65° anno di età ».

*Art. 9.* — Al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:

« ove ambedue le Facoltà interessate non ritengano compatibile il contemporaneo adem-

pimento degli obblighi inerenti ai due uffici di professore incaricato e di assistente ».

Tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente:

« Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere all'assistente, sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile annualmente sino a tre anni. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il periodo trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi è valutato ai fini della applicazione del precedente articolo 6 ».

*Art. 11.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli Istituti, può conferire la qualifica di aiuto, su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni, oppure che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attività di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito ».

Fra il secondo ed il terzo comma è inserito il seguente:

« Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma ».

*Art. 13.* — È sostituito dal seguente:

« Ai posti vacanti di assistente di ruolo può provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impe-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

dito o trovisi in congedo ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere ».

*Art. 13-bis (nuovo).* — « In aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alle singole Università ai sensi del precedente articolo 2, è consentito istituire, con decreto del Presidente della Repubblica, altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o da privati, mediante regolare convenzione tra questi e le Università o gli Istituti di istruzione universitaria, da approvare con lo stesso decreto. Gli assistenti che siano assegnati ai posti così costituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri assistenti ordinari. Il trattamento economico di attività e di quiescenza dovrà essere per altro in ogni caso contenuto entro i limiti stabiliti dalle convenzioni, con esclusione di qualsiasi onere, anche in avvenire, a carico dello Stato ».

*Art. 14.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al titolo di studio, le disposizioni di cui al precedente articolo 4 ».

Il secondo comma è soppresso.

*Art. 15.* — È sostituito dal seguente:

« Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza, nel modo previsto dal successivo articolo 35-bis.

« Tale riscatto è consentito altresì agli assistenti ordinari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il trattamento di quiescenza.

« Alle condizioni e con le modalità di cui al precedente articolo 11, primo e quarto comma, può essere conferita la qualifica di aiuto

volontario agli assistenti volontari, nelle proporzioni di 1 ogni 4 assistenti volontari ».

*Art. 17.* — È sostituito dal seguente:

« I limiti massimi di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria ».

*Art. 19.* — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di ostetrica; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabiliti da disposizioni di carattere generale ».

*Art. 21.* — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La stabilità si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore. Durante tale periodo, il tecnico in prova è soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore ».

*Art. 21-bis (nuovo).* — « All'atto della nomina di cui all'articolo 21 il tecnico è assegnato al gruppo C, grado 13°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di tecnico in prova. Al conseguimento

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11ª RIUNIONE (30 marzo 1950)

mento della stabilità è assegnato al grado 12 con la qualifica di tecnico di 3ª classe.

« Dopo quattro anni di permanenza in tale grado, è promosso, con la qualifica di tecnico di 2ª classe, al grado 11º, nel quale permane otto anni, al termine dei quali è promosso al grado 10º con la qualifica di tecnico di 1ª classe.

« Il tecnico di 1ª classe, fornito di otto anni di anzianità, è promosso al grado 9º, con la qualifica di tecnico principale.

« Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 11º anziché per il grado 13º, con la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e rimangono nel grado 11º per altri cinque anni, dopo di che sono promosse al grado 10º con la qualifica di capo-sala. Le capo-sala fornite di otto anni di anzianità sono promosse al grado 9º con la qualifica di capo-sala principale.

« Nei confronti delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 12º, anziché per il grado 13º, con la qualifica di infermiere e di ostetriche di 3ª classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12º, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11º, con la qualifica a questo inerente, e conseguono quindi l'ulteriore sviluppo di carriera ai sensi dei precedenti commi 2º e 3º.

« Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia ».

*Art. 22-bis (nuovo).* — « Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi, nelle more del concorso, mediante tecnici non di ruolo, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di terza categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui

il tecnico di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con parere conforme ».

*Art. 23.* — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18º anno di età e non superato il 35º, salvo le elevazioni ai limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale ».

*Art. 25.* — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegua la stabilità è determinato dall'annessa tabella D ».

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« Al personale subalterno di cui al precedente comma sono attribuite, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo, le qualifiche di usciere, o di bidello, o di custode, od altra corrispondente, in relazione al servizio cui l'interessato sia addetto.

« Le qualifiche e le funzioni di usciere capo, bidello capo o custode capo, od altre tradizionali negli Atenei, sono attribuite, in relazione alle esigenze dei servizi, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo ».

*Art. 26-bis (nuovo).* — « Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di quarta categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore ».

*Art. 28.* — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il collocamento nel predetto grado è effettuato secondo l'ordine dell'anzianità di servizio maturata. Detta anzianità di servizio è ri-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

conosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui all'articolo 6 del presente decreto».

L'ultimo comma è soppresso.

*Art. 28-bis (nuovo).* — «Le disposizioni di cui all'articolo 28 si applicano anche nei confronti degli aiuti e assistenti, assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati del Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le disposizioni di cui al citato articolo 28 si applicano, altresì, nei confronti degli assistenti non di ruolo retribuiti in servizio alla data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945-46».

*Art. 28-ter (nuovo).* — «I limiti di età di cui al precedente articolo 8 sono elevati di cinque anni nei confronti degli assistenti che siano stati riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255, e 7 settembre 1944, n. 264.

«Gli assistenti di cui al precedente comma e coloro che siano stati riammessi in servizio ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 1948 n. 48, si intendono assegnati, all'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 28, ad altrettanti posti istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti per ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione del servizio o del trasferimento ad altra Università o ad altro Istituto d'istruzione universitaria degli assistenti della materia relativa ai posti stessi.

«Il decennio di servizio di cui al precedente articolo 8 è elevato, altresì, di cinque anni nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172».

*Art. 29.* — Sono aggiunti i seguenti commi:

«La qualifica di aiuto è altresì riconosciuta, con deliberazione della Facoltà, agli assistenti di ruolo che di fatto si trovino nelle condizioni

di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172».

«Gli attuali aiuti volontari conservano, *ad personam*, la qualifica loro attribuita, indipendentemente dalle condizioni di cui al precedente articolo 15».

*Art. 30.* — È sostituito dal seguente:

«I concorsi di cui al decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200, che siano già stati indetti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi, qualora non ancora espletati, secondo le norme del citato decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200.

«Per la nomina dei vincitori e la validità delle terne degli idonei, si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla presente legge, previa pubblicazione dei risultati di concorsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero».

*Art. 31.* — È sostituito dal seguente:

«Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'articolo 313 del testo unico 31 agosto 1933, numero 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti 28 febbraio 1924, n. 1018, e 8 luglio 1925, numero 1227, ovvero in base all'articolo 223 del citato testo unico, in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle B e C, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui al precedente articolo 21-bis.

«Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la scuola di ostetricia di Venezia, nonché nei confronti del personale infermiere e portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei, e rivesta la qualifica di effettivo».

*Art. 31-bis (nuovo).* — «Gli attuali uscieri capi e bidelli capi conservano, *ad personam*, la qualifica presentemente loro attribuita».

*Art. 32.* — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della licenza della scuola elementare. Per i concorsi medesimi si prescinde dal limite di età, e, nei confronti del personale che abbia esercitato le funzioni di cui ai precedenti commi per almeno un quinquennio, si prescinde anche dal titolo di studio ».

*Art. 32-bis (nuovo).* — « Per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di tecnico e di subalterno, che saranno banditi a norma dei precedenti articoli 19 e 23 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si prescinde dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno cinque anni presso le Università e gli Istituti di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso.

« Coloro che trovansi nelle predette condizioni potranno essere ammessi ai concorsi per tecnico, indipendentemente dal possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale, ma purchè in possesso della licenza di scuola elementare, e, per le ostetriche e gli infermieri, rispettivamente, del diploma di ostetrica e dell'apposito patentino rilasciato dalle prefetture ».

*Art. 35-bis (nuovo).* — « Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa, a carico delle Amministrazioni stesse, potrà, su domanda, ottenere la valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un contributo per ciascun anno valutato, pari al 6 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente ver-

sati durante un periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

« Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni ».

*Art. 35-ter (nuovo).* — « Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina dei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio o della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione del servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione.

« I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione dal rapporto di impiego e, qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi dell'articolo 35-bis ».

Chi approva l'articolo 1 nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge. Ne do lettura:

#### Art. 2.

Gli assistenti straordinari sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su parere conforme del professore ufficiale della materia e del rettore della Università.

Le retribuzioni degli assistenti nominati in base alla disposizione del primo comma graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il relatore, senatore Ferrabino, propone di sostituire al testo dell'articolo 2 un altro del seguente tenore:

## Art. 2.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario. Il Consiglio di amministrazione determina, caso per caso, su proposta del professore ufficiale della materia e sentita la Facoltà o Scuola interessata, gli obblighi di servizio ed, in relazione agli obblighi medesimi, la retribuzione mensile. In nessun caso, però, detta retribuzione può essere superiore al trattamento economico iniziale previsto per il personale tecnico statale avventizio di 1<sup>a</sup> categoria.

Le funzioni di assistente straordinario possono anche essere conferite mediante assegnazione agli interessati, con particolari modalità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, di borse distudio, o di internato, a carico del bilancio universitario.

La retribuzione può anche far carico, nei casi di cui ai precedenti commi, ai fondi a disposizione degli Istituti o Cliniche.

Le funzioni di assistente straordinario sono compatibili con altri uffici pubblici.

Lo Stato verserà annualmente a ciascuna Università o Istituto di istruzione universitaria, in aggiunta al contributo fisso di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, una somma pari alla spesa per un numero di assistenti straordinari non superiore al 15 per cento dei posti di assistenti ordinario ad esse assegnato, calcolandosi, per ogni assistente straordinario, una spesa annua di lire 300.000.

Lo stanziamento di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sarà diminuito di una somma pari al complessivo ammontare del maggior contributo che lo Stato dovrà versare alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria ai sensi del precedente comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1950.

Gli assistenti non di ruolo in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi gli assistenti incaricati di cui all'arti-

colo 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno, dalla data indicata nel precedente comma, considerati assistenti straordinari ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo.

Gli assistenti straordinari di cui al presente articolo hanno diritto a tutte le forme di previdenza e di assistenza previste per i dipendenti dagli Enti di diritto pubblico.

FERRABINO, *relatore*. Il testo da me proposto, sostitutivo di quello dell'articolo 2, mira a precisare in tutti i suoi particolari la figura dell'assistente straordinario. Come ho già affermato altra volta, gli assistenti straordinari non vengono nè inquadrati, nè burocratizzati: essi presteranno un'opera che sarà determinata caso per caso dal Consiglio di amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia e sentita la Facoltà o Scuola interessata. Gli obblighi di servizio degli assistenti straordinari, pertanto, saranno fissati in relazione alle esigenze del servizio stesso. La funzione esplicata dagli assistenti straordinari è indubbiamente di grande utilità ed è per questo che molti di noi vorrebbero che tutti gli assistenti fossero straordinari.

RIZZO GIAMBATTISTA. Volevo fare osservare che dalla categoria degli assistenti non di ruolo si è enucleata una particolare categoria di assistenti non di ruolo retribuiti che vengono inquadrati perchè si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 28 e 28-*bis*, nuovo. Ora, in relazione a quanto dispone il penultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, nel testo proposto dal senatore Ferrabino, questo è un punto da chiarire per evitare inconvenienti nella interpretazione della norma di legge. A mio avviso, occorrerebbe fare un richiamo, nel testo dell'articolo 2, agli articoli 28 e 28-*bis* nuovo.

FERRABINO, *relatore*. Osservo che anche gli straordinari hanno un inquadramento. Nei loro confronti i passaggi sono due: divengono straordinari e poi sono inquadrati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Come potrebbe essere inquadrato in qualità di straordinario un assistente che è già straordinario e che ha invece diritto ad essere inquadrato in ruolo ai sensi degli articoli 28 e 28-*bis* nuovo?

Ribadisco la mia osservazione. Il penultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, nel

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

testo proposto dal relatore, reca: « Gli assistenti non di ruolo ecc. saranno considerati assistenti straordinari... ». Quando noi adoperiamo la dizione « assistenti non di ruolo », in essa comprendiamo gli assistenti straordinari, gli assistenti ordinari incaricati, gli assistenti straordinari incaricati, data la grande varietà delle denominazioni.

Leggo ora l'articolo 28. Tale articolo prescrive che, nella prima attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, gli assistenti straordinari, organicamente assegnati, a seguito di concorso a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, siano inquadrati nel grado iniziale del ruolo di cui alla tabella A, cioè tali assistenti non di ruolo, *ipso jure*, passano assistenti di ruolo.

Come possiamo allora stabilire, nel testo, proposto dal relatore, dell'articolo 2 del disegno di legge di ratifica, che tutti gli assistenti non di ruolo, fra cui quindi sono compresi gli assistenti straordinari, siano considerati, e pertanto diventino, assistenti straordinari?

FERRABINO, *relatore*. La norma da me proposta dell'articolo 2 è disposta ai sensi e agli effetti dell'articolo 2 medesimo. Gli assistenti straordinari di cui parla l'articolo 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, rappresentano una figura diversa da quella degli assistenti straordinari di cui si occupa l'articolo 2, nel testo da me proposto, del disegno di legge di ratifica. I primi sono straordinari di ruolo, secondo quanto è previsto dal testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. In virtù di tale testo unico ogni Università disponeva di due ruoli: uno per gli assistenti ordinari ed uno per gli assistenti straordinari, di ruolo gli uni e gli altri. E perchè di ruolo? Perchè occorreva aver vinto un concorso per diventare sia assistente ordinario che assistente straordinario.

Con la formulazione da me proposta dell'articolo 2 del disegno di legge di ratifica, noi invece veniamo a dare un profilo nuovo alla figura dell'assistente straordinario: egli non sostiene concorsi e non è di ruolo. In ciò sta la grande differenza, e per questo si prescrive che tutto il personale che si trova attualmente in servizio a vario titolo come assistente non di ruolo, vale a dire tutto il personale che non è

inquadrato nei ruoli, rimane fuori ruolo e prende la denominazione di straordinario ai sensi e agli effetti dell'articolo 2 medesimo, e non del testo unico precitato.

RIZZO GIAMBATTISTA. Anzitutto desidero pregare l'onorevole relatore di soffermare la sua attenzione sul quarto comma dell'articolo 2, nel testo da lui proposto, dove è detto che « le funzioni di assistente straordinario sono compatibili con altri uffici pubblici ».

Ora da questo comma *a contrario* dovrebbe ritenersi che le funzioni di assistente ordinario non sono compatibili con altri uffici pubblici.

Ma allora, più propriamente, deve parlarsi di impieghi e non di uffici. Nell'« ufficio pubblico » rientrerebbe anche, ad esempio, quello di membro del Parlamento; e nessuno certamente potrebbe sostenere che le funzioni di professore universitario, o di assistente ordinario siano incompatibili con l'ufficio pubblico di senatore o di deputato. Proporrei quindi di sostituire al termine « uffici » quello di « impieghi ».

Ritornando, poi, al problema degli assistenti straordinari, rilevo che le spiegazioni del senatore Ferrabino sono, come sempre, acute; ma debbo, altresì, osservare che egli ha considerato soltanto un aspetto del problema. Egli ha affermato che gli assistenti straordinari, di cui parla l'articolo 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, non possono considerarsi inclusi nella dizione « assistenti non di ruolo » di cui all'articolo 2, nel testo da lui proposto, del disegno di legge di ratifica, perchè essi hanno un loro ruolo, sia pure speciale.

A questo punto allora io sono costretto a passare all'esame del successivo articolo già approvato, cioè dell'articolo 28-bis nuovo. In esso si afferma che le disposizioni di cui all'articolo 28 « si applicano, anche nei confronti degli aiuti e assistenti, assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati del Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le disposizioni di cui al citato articolo 28 si applicano, altresì, nei confronti degli assistenti non di ruolo retribuiti in servizio alla data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente espli-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

cato le funzioni di assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945-46 ».

Qui noi siamo chiaramente di fronte alla ipotesi di assistenti che debbono considerarsi, allo stato attuale, assistenti non di ruolo ma che a seguito della ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, debbono essere inquadrati in ruolo e non « considerati assistenti straordinari ».

Pertanto, ad eliminare le difficoltà che potrebbero sorgere in sede di attuazione della norma, io aggiungerei alla fine del penultimo comma dell'articolo 2, nel testo proposto dal relatore, le parole seguenti: « ferme restando le norme di cui agli articoli 28 e 28-bis, nuovo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ».

ZOLI. Faccio osservare che il personale di cui agli articoli 28 e 28-bis, nuovo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, si inquadra automaticamente nelle tabelle allegate al decreto legislativo stesso. È questo il sistema. Anche gli assistenti non di ruolo, i quali, però, siano in possesso di quei determinati requisiti, previsti dagli articoli anzidetti, seguono questa sorte. Pertanto non v'è contrasto fra il testo, proposto dal relatore, dell'articolo 2 del disegno di legge e i due articoli già citati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

È evidente che, nell'applicazione dell'anzidetto articolo 2, i consigli universitari non potranno prescindere dai limiti fissati dagli articoli 28 e 28-bis, nuovo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. L'articolo 28 reca: « Nella prima attuazione del presente decreto, ecc. ».

Tale disposto è evidente che ha la precedenza sulle norme di cui all'articolo 2 del disegno di legge. Però l'articolo 2 del disegno di legge è l'articolo base, fondamentale, nel quale si inseriscono, per la prima attuazione, le disposizioni degli articoli 28 e 28-bis, nuovo, del decreto legislativo già citato. Tutto ciò che rimane scoperto nei confronti delle norme dei detti articoli, rientra di necessità nelle disposizioni previste dall'articolo 2 del disegno di legge.

RIZZO GIAMBATTISTA. Resta perciò fermo che per gli assistenti contemplati dagli articoli 28 e 28-bis, nuovo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, non sussiste il passaggio intermedio da assistenti non di ruolo

ad assistenti straordinari, come è previsto nel testo proposto dal relatore dell'articolo 2 del disegno di legge, ma si verifica un immediato inquadramento di ruolo.

ZOLI. Ciò è evidente. Non vi può essere in ogni caso tale passaggio.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dopo questi chiarimenti, ritiro il mio emendamento aggiuntivo al penultimo comma del testo, proposto dal relatore, dell'articolo 2. Mantengo, però, l'emendamento di forma proposto al comma quarto del testo anzidetto dello stesso articolo.

FERRABINO, *relatore*. Accetto tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge, nel testo, di cui già è stata data lettura, proposto dal relatore e con l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista, inteso a sostituire nel quarto comma, alla parola « uffici » la parola « impieghi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 del disegno di legge. Ne do lettura:

#### Art. 3.

Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 4 del disegno di legge. Ne do lettura:

#### Art. 4.

In relazione alla soppressione del terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario che siano stati indetti dopo il 1° luglio 1948 ed in ordine ai quali le relative commissioni giudicatrici non abbiano ancora formulato il proprio giudizio.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11ª RIUNIONE (30 marzo 1950)

Avverto che il senatore Zoli, d'accordo con il senatore Ferrabino, propone di aggiungere al testo del disegno di legge il seguente articolo contrassegnato dal numero 5:

## Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con suo decreto, le variazioni occorrenti all'attuazione dell'articolo 2 della presente legge.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 5, proposto dal senatore Zoli, d'intesa con il senatore Ferrabino.

Chi approva l'articolo anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo seguente testo complessivo:

## Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 4. — Il terzo comma è soppresso.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai posti vacanti di assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo, semprechè trattisi di cattedre corrispondenti o affini a quella cui l'assistente è addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facoltà, in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente ».

Sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai posti vacanti di assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche può provvedersi, altresì, alle condizioni di cui al precedente comma, mediante trasferimento del personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e ai posti vacanti di assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica può provvedersi mediante nomina del personale assistente delle scuole di ostetricia autonome, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 ».

« È ammesso il trasferimento degli assi-

stenti di astronomia e di materie matematiche a posti di aiuto degli Osservatori astronomici e degli assistenti di Clinica ostetrica e ginecologica a posti di aiuto o di assistente nelle scuole ostetriche autonome, in seguito a richiesta dei direttori competenti e con il consenso dell'assistente ».

Art. 5. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La nomina è conferita, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Università o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali ».

Art. 8. — È sostituito dal seguente:

« Gli assistenti non possono permanere in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in tale ultimo caso essi non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età.

« La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno accademico durante il quale sia maturato il decennio di servizio o si compia il 65° anno di età ».

Art. 9. — Al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:

« ove ambedue le Facoltà interessate non ritengano compatibile il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di professore incaricato e di assistente ».

Tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente:

« Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere all'assistente, sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile annualmente sino a tre anni. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30. marzo 1950)

ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il periodo trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi è valutato ai fini della applicazione del precedente articolo 6 ».

*Art. 11.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli Istituti, può conferire la qualifica di aiuto, su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni, oppure che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attività di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito ».

Fra il secondo ed il terzo comma è inserito il seguente:

« Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma ».

*Art. 13.* — È sostituito dal seguente:

« Ai posti vacanti di assistente di ruolo può provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere ».

*Art. 13-bis (nuovo).* — « In aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alle singole Università ai sensi del precedente articolo 2, è consentito istituire, con decreto del Presi-

dente della Repubblica, altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o da privati, mediante regolare convenzione tra questi e le Università o gli Istituti di istruzione universitaria, da approvare con lo stesso decreto. Gli assistenti che siano assegnati ai posti così costituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri assistenti ordinari. Il trattamento economico di attività e di quiescenza dovrà essere per altro in ogni caso contenuto entro i limiti stabiliti dalle convenzioni, con esclusione di qualsiasi onere, anche in avvenire, a carico dello Stato ».

*Art. 14.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al titolo di studio, le disposizioni di cui al precedente articolo 4 ».

Il secondo comma è soppresso.

*Art. 15.* — È sostituito dal seguente:

« Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza, nel modo previsto dal successivo articolo 35-bis.

« Tale riscatto è consentito altresì agli assistenti ordinari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il trattamento di quiescenza.

« Alle condizioni e con le modalità di cui al precedente articolo 11, primo e quarto comma, può essere conferita la qualifica di aiuto volontario agli assistenti volontari, nelle proporzioni di 1 ogni 4 assistenti volontari ».

*Art. 17.* — È sostituito dal seguente:

« I limiti massimi di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non discipli-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

nare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria ».

**Art. 19.** — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di ostetrica; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabiliti da disposizioni di carattere generale ».

**Art. 21.** — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La stabilità si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore. Durante tale periodo, il tecnico in prova è soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore ».

**Art. 21-bis (nuovo).** — « All'atto della nomina di cui all'articolo 21 il tecnico è assegnato al gruppo C, grado 13°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di tecnico in prova. Al conseguimento della stabilità è assegnato al grado 12° con la qualifica di tecnico di III<sup>a</sup> classe.

« Dopo quattro anni di permanenza in tale grado, è promosso, con la qualifica di tecnico di II<sup>a</sup> classe, al grado 11°, nel quale permane otto anni, al termine dei quali è promosso al grado 10° con la qualifica di tecnico di I<sup>a</sup> classe.

« Il tecnico di I<sup>a</sup> classe, fornito di otto anni di anzianità, è promosso al grado 9°, con la qualifica di tecnico principale.

« Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 11° anziché per il grado 13°, con la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e rimangono nel grado 11° per altri cinque anni, dopo di che sono promosse al grado 10° con la qualifica di capo-sala. Lecapo-sala fornite di otto anni di anzianità sono promosse al grado 9° con la qualifica di capo-sala principale.

« Nei confronti delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 12°, anziché per il grado 13°, con la qualifica di infermiere e di ostetriche di III classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente, e conseguono quindi l'ulteriore sviluppo di carriera ai sensi dei precedenti commi 2° e 3°.

« Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia ».

**Art. 22-bis (nuovo).** — « Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi, nelle more del concorso, mediante tecnici non di ruolo, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di terza categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il tecnico di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con parere conforme ».

**Art. 23.** — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

**Art. 25.** — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegua la stabilità è determinato dall'annessa tabella D ».

Aggiungere in fine i seguenti commi :

« Al personale subalterno di cui al precedente comma sono attribuite, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo, le qualifiche di usciere, o di bidello, o di custode, od altra corrispondente, in relazione al servizio cui l'interessato sia addetto.

« Le qualifiche e le funzioni di usciere capo, bidello capo o custode capo, od altre tradizionali negli Atenei, sono attribuite, in relazione alle esigenze dei servizi, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo ».

**Art. 26-bis (nuovo).** — « Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di quarta categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore ».

**Art. 28.** — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il collocamento nel predetto grado è effettuato secondo l'ordine dell'anzianità di servizio maturata. Detta anzianità di servizio è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui all'articolo 6 del presente decreto ».

L'ultimo comma è soppresso.

**Art. 28-bis (nuovo).** — « Le disposizioni di cui all'articolo 28 si applicano anche nei confronti degli aiuti e assistenti, assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati del Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le disposizioni

di cui al citato articolo 28 si applicano, altresì, nei confronti degli assistenti non di ruolo retribuiti in servizio alla data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945-46 ».

**Art. 28-ter (nuovo).** — « I limiti di età di cui al precedente articolo 8 sono elevati di cinque anni nei confronti degli assistenti che siano stati riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25; e dai decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255, e 7 settembre 1944, n. 264.

« Gli assistenti di cui al precedente comma e coloro che siano stati riammessi in servizio ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, si intendono assegnati, all'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 28, ad altrettanti posti istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti per ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione del servizio o del trasferimento ad altra Università o ad altro Istituto d'istruzione universitaria degli assistenti della materia relativa ai posti stessi.

« Il decennio di servizio di cui al precedente articolo 8 è elevato, altresì, di cinque anni nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ».

**Art. 29.** — Sono aggiunti i seguenti commi:

« La qualifica di aiuto è altresì riconosciuta, con deliberazione della Facoltà, agli assistenti di ruolo che di fatto si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ».

« Gli attuali aiuti volontari conservano, *ad personam*, la qualifica loro attribuita, indipendentemente dalle condizioni di cui al precedente articolo 15 ».

**Art. 30.** — È sostituito dal seguente:

« I concorsi di cui al decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200, che siano già stati

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11ª RIUNIONE (30 marzo 1950)

indetti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi, qualora non ancora espletati, secondo le norme del citato decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200.

« Per la nomina dei vincitori e la validità delle terne degli idonei, si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla presente legge, previa pubblicazione dei risultati dei concorsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero ».

*Art. 31.* — È sostituito dal seguente:

« Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'articolo 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti 28 febbraio 1924, n. 1018, e 8 luglio 1925, n. 1227, ovvero in base all'articolo 223 del citato testo unico, in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle *B* e *C*, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui al precedente articolo 21-*bis*.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la scuola di ostetricia di Venezia, nonché nei confronti del personale infermiere e portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei, e rivesta la qualifica di effettivo ».

*Art. 31 bis (nuovo).* — « Gli attuali uscieri capi e bidelli capi conservano, *ad personam*, la qualifica presentemente loro attribuita ».

*Art. 32.* — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della licenza della scuola elementare. Per i concorsi medesimi si prescinde dal limite di età e, nei confronti del personale che abbia esercitato le funzioni di cui ai precedenti commi per al-

meno un quinquennio, si prescinde anche dal titolo di studio ».

*Art. 32-bis (nuovo).* — « Per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di tecnico e di subalterno, che saranno banditi a norma dei precedenti articoli 19 e 23 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si prescinde dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno cinque anni presso e Università e gli Istituti di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso.

« Coloro che trovansi nelle predette condizioni potranno essere ammessi ai concorsi per tecnico, indipendentemente dal possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale, ma purchè in possesso della licenza di scuola elementare, e, per le ostetriche e gli infermieri, rispettivamente, del diploma di ostetrica e dell'apposito patentino rilasciato dalle prefetture ».

*Art. 35-bis (nuovo).* — « Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa a carico delle Amministrazioni stesse, potrà, su domanda, ottenere la valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un contributo per ciascun anno valutato, pari al 6 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante un periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

« Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni ».

*Art. 35-ter (nuovo).* — « Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli sta-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11ª RIUNIONE (30 marzo 1950)

tali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio o della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione del servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione.

« I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione dal rapporto di impiego e, qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi dell'articolo 35-bis ».

## Art. 2.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario. Il Consiglio di Amministrazione determina, caso per caso, su proposta del professore ufficiale della materia e sentita la Facoltà o Scuola interessata, gli obblighi di servizio ed, in relazione agli obblighi medesimi, la retribuzione mensile. In nessun caso, però, detta retribuzione può essere superiore al trattamento economico iniziale previsto per il personale tecnico statale avventizio di 1ª categoria.

Le funzioni di assistente straordinario possono anche essere conferite mediante assegnazione agli interessati, con particolari modalità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, di borse di studio, o di internato, a carico del bilancio universitario.

La retribuzione può anche far carico, nei casi di cui ai precedenti commi, ai fondi a disposizione degli Istituti o Cliniche.

Le funzioni di assistente straordinario sono compatibili con altri impieghi pubblici.

Lo Stato verserà annualmente a ciascuna

Università o Istituto di istruzione universitaria, in aggiunta al contributo fisso di cui al testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, una somma pari alla spesa per un numero di assistenti straordinari non superiore al 15 per cento dei posti di assistente ordinario ad esse assegnato, calcolandosi, per ogni assistente straordinario, una spesa annua di lire 300.000.

Lo stanziamento di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sarà diminuito di una somma pari al complessivo ammontare del maggior contributo che lo Stato dovrà versare alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria ai sensi del precedente comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1º luglio 1950.

Gli assistenti non di ruolo in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi gli assistenti incaricati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno, dalla data indicata nel precedente comma, considerati assistenti straordinari ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo.

Gli assistenti straordinari di cui al presente articolo hanno diritto a tutte le forme di previdenza e di assistenza previste per i dipendenti dagli Enti di diritto pubblico.

## Art. 3.

Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1º luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

## Art. 4.

In relazione alla soppressione del terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario che siano stati indetti dopo il 1º luglio 1948 ed in ordine ai quali le relative commissioni giudicatrici non abbiano ancora formulato il proprio giudizio.

## Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con suo decreto, le variazioni occorren-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

11<sup>a</sup> RIUNIONE (30 marzo 1950)

ti all'attuazione dell'articolo 2 della presente legge.

\* \* \*

*Alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sono apportate le seguenti modificazioni:*

## TABELLA A.

*Tabella organica del personale assistente.*

(Gruppo A)

Grado	8°	} Numero dei posti 2900
»	9°	
»	10°	

## TABELLA B.

*Tabella organica del personale tecnico.*

(Gruppo C)

Grado	9°	} Numero dei posti 1195
»	10°	
»	11°	
»	12°	
»	13°	

## TABELLA C.

*Tabella organica del personale subalterno.*

Numero dei posti 2715.

La tabella *D* è soppressa.

La tabella *E* diviene tabella *D*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 19,30.